



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

N. 5/2018 Registro Deliberazioni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DEL 26/02/2018

Oggetto: I.U.C. ANNO 2018: ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2018.

L'anno 2018 addì 26 del mese di 02 alle ore 20:30 nella sede delle adunanze, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

ASTUTI SAMUELE	SINDACO	Presente
BOTTA CAROLA	CONSIGLIERE	Assente
TORCHIA ENRICO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
TIBERIO VALENTINA	CONSIGLIERE	Presente
BERNARD JACOPO	CONSIGLIERE	Presente
ROMANO FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
CENTANIN DONATELLA	CONSIGLIERE	Assente
CROCI ALBA	CONSIGLIERE	Presente
CARDACI FILIPPO	CONSIGLIERE	Presente
BRUSA FABIO	CONSIGLIERE	Presente
CRESPI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
SANSONE GIACOMO	CONSIGLIERE	Presente
PAVESI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
FERRARI MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	Assente
CASSINA PAOLA LORENZA	CONSIGLIERE	Presente
DAMIANI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
CAVAZZANA BARBARA	CONSIGLIERE	Presente

Assenti: 3, Botta Carola, Centanin Donatella, Ferrari Massimiliano.

Partecipa il SEGRETARIO PIETRI ANTONELLA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. TORCHIA ENRICO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'Argomento in oggetto.

Su relazione dell'Assessore FORTIS GIORGIO.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

Sentita la discussione apertasi sull'argomento:

PRESIDENTE

Assessore Fortis.

Assessore FORTIS

Per quanto riguarda il tributo sui servizi indivisibili della TASI, è semplicemente l'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura. Tutto il resto, è a zero.

PRESIDENTE

Grazie. Ci sono interventi sul punto? No.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con proprie deliberazioni esecutive sono stati approvati i regolamenti per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) composti dal "Regolamento per l'applicazione IMU" (atto n. 27 del 10.07.2014 e modificato con atto n. 31 del 14.07.2015), dal "Regolamento per l'applicazione TASI" (atto n. 27 del 10.07.2014 e modificato con atto n. 35 del 14.07.2015) e dal "Regolamento per l'applicazione TARI" (atto n. 15 del 09.05.2014), per le annualità d'imposta a partire dal 2014;

CONSIDERATO che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologie di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) dal 2016 l'aliquota massima per i cc.dd. "beni merce" è pari al 2,5 per mille;
- e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

CONSIDERATO, altresì, che il comma 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% della Tasi per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

CONSIDERATO, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata, a seguito di nuovo accatastamento, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 28 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i. dispone che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esclusi dalla Tasi, il Comune può mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione prevista dal comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e che per l'anno 2017, i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. La stessa norma dispone anche che per l'anno 2018, i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017;

CONSIDERATO, anche, che il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;

CONSIDERATO, inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (Imu) le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

CONSIDERATO, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della TASI sono state assimilate alle abitazioni principali e, quindi, escluse dall'Imu a partire dal 1° gennaio 2014, le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini IMU le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (come risultante da contratto registrato) prevede la riduzione del 50% della base imponibile;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- il decreto del Ministro dell'Interno 9 febbraio 2018 che ha differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020;

VISTO che con il comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è stato disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la esclusione dalla TASI sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

abitazione, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. 30 del 10/07/2014 e n. 36 del 14/07/2015 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015, determinando per entrambe le annualità le seguenti aliquote:

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7: aliquota del 2,90 per mille
- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 : aliquota pari a zero;
- altri immobili: aliquota pari a zero;

RICHIAMATO il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che dispone che per gli anni 2016 - 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione 2018/2020 per l'anno 2018 è previsto uno stanziamento di entrata relativo alla TASI pari ad € 1.500,00, nonché una entrata derivante da accertamenti tributari relativi agli anni 2014 e 2015 pari ad € 40.000,00;

RITENUTO quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2018;

RITENUTO infine per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili – TASI - per l'anno 2018 confermare aliquote come proposte dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 29/01/2018 all'allegato C) come di seguito riportato:

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI Aliquote anno 2018

1 per mille:

per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura.

0 per mille:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, che non risultano pensionati nei rispettivi paesi di residenza;

Alloggi assegnati dall'ALER;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

Aree fabbricabili;

Altri fabbricati.

Per effetto della legge n. 208/2015 per l'anno 2018 sono esclusi dalla TASI:

l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale cioè quando l'utilizzo avviene da parte del proprietario titolare del diritto reale di godimento di possesso, e relative pertinenze (ad eccezione degli immobili con categoria catastale A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze);

l'unità immobiliare , comprese le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l'abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili;

le unità immobiliare iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, possedute e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

PRESO ATTO della propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo 267/2000;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000 in data relativa alla regolarità tecnica da parte del Responsabile area amministrativa-finanziaria;

CON la seguente votazione:

Consiglieri presenti: 14

Consiglieri votanti: 14

Consiglieri astenuti: 0

Voti favorevoli: 10 Astuti Samuele, Torchia Enrico, Tiberio Valentina, Bernard Jacopo, Romano Francesco, Croci Alba, Cardaci Filippo, Brusa Fabio, Crespi Andrea, Sansone Giacomo.

Voti contrari: 4 Pavesi Massimo, Cassina Paola Lorenza, Damiani Marco, Cavazzana Barbara.

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate , per l'anno 2018 le aliquote per l'applicazione della TASI come proposte dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 29/01/2018 All'allegato C) e come di seguito riportato:



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

TASI

Aliquote anno 2018

1 per mille:

per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura.

0 per mille:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze;

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, che non risultano pensionati nei rispettivi paesi di residenza;

Alloggi assegnati dall'ALER;

Aree fabbricabili;

Altri fabbricati.

Per effetto della legge n. 208/2015 per l'anno 2018 sono esclusi dalla TASI :

l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale cioè quando l'utilizzo avviene da parte del proprietario titolare del diritto reale di godimento di possesso, e relative pertinenze (ad eccezione degli immobili con categoria catastale A/1- A/8 e A/9 e relative pertinenze);

l'unità immobiliare , comprese le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l'abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili;

le unità immobiliare iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal I appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

le unità immobiliari appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

- 2) **DI DARE ATTO** che le aliquote approvate decorrono dal 1° gennaio 2018.
- 3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 4) **SI DA ATTO** infine che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere previsto dall'art. 49 del D.L.vo 267/2000.

SUCCESSIVAMENTE il Consiglio Comunale considerata l'urgenza di provvedere, con la seguente votazione:

Consiglieri presenti: 14

Consiglieri votanti: 14

Consiglieri astenuti: 0

Voti favorevoli: 10 Astuti Samuele, Torchia Enrico, Tiberio Valentina, Bernard Jacopo, Romano Francesco, Croci Alba, Cardaci Filippo, Brusa Fabio, Crespi Andrea, Sansone Giacomo.

Voti contrari: 4 Pavesi Massimo, Cassina Paola Lorenza, Damiani Marco, Cavazzana Barbara.

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lvo n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

TORCHIA ENRICO

IL SEGRETARIO

PIETRI ANTONELLA



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

area AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 137/2018 ad oggetto: I.U.C. ANNO 2018: ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2018. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Malnate li, 22/02/2018

Sottoscritto dal Responsabile dell'Area
(MATERNINI SUSANNA)
con firma digitale



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

UFFICIO IMPOSTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 137/2018 dell' UFFICIO IMPOSTE ad oggetto: I.U.C. ANNO 2018: ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2018. si esprime, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Malnate li, 22/02/2018

Sottoscritto dal Responsabile dell'Area
(MATERNINI SUSANNA)
con firma digitale



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

UFFICIO MESSI

Attestazione di Pubblicazione

Delibera N. 5 del 26/02/2018

UFFICIO IMPOSTE

Oggetto: I.U.C. ANNO 2018: ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2018..

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Malnate, 20/03/2018

Sottoscritta
(AGRESTA CINZIA)
con firma digitale

Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005

